

LA VI SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO HA RINVIATO LA DECISIONE SULL'INSERIMENTO DEI DIPLOMATI NELLE GAE

Graduatorie a esaurimento, sui diplomati magistrali deciderà la plenaria

DI ANTIMO DI GERONIMO

L'adunanza plenaria del Consiglio di stato dovrà pronunciarsi sulla legittimità o meno dell'inserimento tardivo nelle graduatorie a esaurimento dei diplomati magistrali, che abbiano conseguito il titolo entro l'anno 2001/2002. Niente da fare, invece per gli aspiranti docenti che si sono abilitati in altro modo. È quanto si evince da un'ordinanza collegiale emessa dalla VI sezione del Consiglio di stato depositata il 29 gennaio scorso (364/2016). Il collegio ha respinto le domande di immissione nelle graduatorie ad esaurimento dei possessori, «di titolo di laurea in scienza della formazione o altra laurea, nonché di abilitazione conseguita nei corsi Pas (percorsi abilitanti speciali n.d.r.), conclusi entro il mese di luglio 2014, o di Tfa (tirocinio formativo attivo n.d.r.), o ancora idonei al concorso a cattedre, indetto con decreto dirigenziale n. 82 del 2012». E sembrerebbe avere cambiato orientamento anche sulla legittimità dell'inserimento dei diplomati magistrali nelle graduatorie a esaurimento. Di qui il deferimento della questione all'Adunanza plenaria: un collegio giudicante di ultima istanza che, limitatamente alle materie devolute al giudice amministrativo, svolge una funzione analoga a quelle delle Sezioni unite della Corte di cassazione: la cosiddetta funzione nomofilattica. E cioè quella di orientare la giurisprudenza con pronunce definitive su materie in cui i giudici amministrativi si siano pronunciate in modo non univoco. Oppure, come in questo caso, abbiano mutato il loro orientamento.

Stop alle abilitazioni tardive

La sezione ha escluso preliminar-

mente la possibilità di inserimento nelle graduatorie a esaurimento degli aspiranti docenti, che abbiano conseguito abilitazioni a vario titolo dopo la trasformazione delle graduatorie provinciali da permanenti a esaurimento, avvenuta per effetto dell'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Ed ha ritenuto irrilevanti le argomentazioni addotte dai ricorrenti, che avevano fatto riferimento alle numerose eccezioni fatte dal legislatore nei confronti di aspiranti docenti che si erano abilitati successivamente, ai quali, nel corso degli anni, è stato consentito di entrare nelle graduatorie anche dopo il 2007.

Secondo la sezione, trattandosi di disposizioni eccezionali esse valgono solo ed esclusivamente per i casi individuati dal legislatore. E non si prestano neppure ad eccezioni di incostituzionalità.

La decisione sui diplomati conseguiti entro il 2002

Questa preclusione non dovrebbe valere, invece, per gli aspiranti docenti in possesso dei diplomi magistrali conseguiti entro il 2001/2002. Fino a quell'epoca, infatti, i diplomi davano titolo anche all'abilitazione all'insegnamento. E tale abilitazione, essendo stata conseguita prima della trasformazione delle graduatorie provinciali da permanenti a esaurimento, avrebbe dovuto dare titolo anche all'inserimento nelle graduatorie, prima permanenti e poi a esaurimento. L'efficacia di questa abilitazione, però, è stata riconosciuta dal ministero dell'istruzione solo nel 2014. Peraltro, ad esito di un ricorso straordinario al presidente della repubblica: una particolare tipologia di ricorso amministrativo che prevede la previa acquisizione di un parere da parte di una delle sezioni consultive del

Consiglio di stato. E la II sezione si era espressa in tal senso (parere 3813 dell'11 settembre 2013). In ciò determinando l'accoglimento del ricorso (si veda il decreto del presidente della repubblica del 25 marzo 2014). E un vero e proprio filone giurisprudenziale (anche in sede ordinari) peraltro non univoco. Che peraltro ha visto la VI sezione del Consiglio di stato accogliere ricorsi presentati da aspiranti docenti, che chiedevano di essere inclusi nelle graduatorie per effetto del possesso del diploma magistrale ente 2002.

Il rinvio all'Adunanza: organo di ultima istanza del Consiglio

Questa volta, però, la VI sezione ha ritenuto di non accogliere immediatamente le istanze dei ricorrenti diplomati magistrali. Ed ha anche espresso dubbi circa la legittimità di consolidare un orientamento che ritenga legittimo l'inserimento tardivo in graduatoria di aspiranti docenti per effetto del possesso di un mero titolo di studio e senza una consolidata esperienza di insegnamento alle spalle. A maggior ragione se tale inserimento dovesse avvenire dopo anni di inerzia da parte degli aspiranti docenti interessati. Tanto più che: «Di certo» argomentano i giudici «la posizione dei meri possessori di tale diploma, se mai in precedenza iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e in quelle permanenti, sfugge alla disciplina normativa, dettata per la formazione e l'aggiornamento delle graduatorie stesse». Di qui la decisione di rimettere all'Adunanza plenaria del Consiglio di stato la questione della riapertura delle graduatorie ad esaurimento, per i possessori di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Così da evitare futuri contrasti giurisprudenziali.

© Riproduzione riservata

